Città di Borgomanero

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 35 del 18 MARZO 2025

Oggetto:PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 57 DEL D.LGS. 14/2019. ESPRESSIONE DI PARERE.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **DICIOTTO** del mese di **MARZO**, alle ore **OTTO e minuti TRENTACINQUE**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BOSSI SERGIO	SINDACO	SI
ZANETTA IGNAZIO STEFANO	VICESINDACO	SI
CERUTTI FRANCO	ASSESSORE	SI
ZANETTA ELISA LUCIA	ASSESSORE	SI
VALSESIA FRANCESCO CARLO	ASSESSORE	SI
ABBATE LOREDANA	ASSESSORE	SI
Totale Presenti: 6	Totali Assenti: 0	

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Sergio Bossi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- [OMISSIS]
- la società ha formulato proposta di accordo ai sensi dell'art. 57 CCII, sottoponendola all'approvazione del Comune;

Considerato che detta proposta di accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 57 CCII si articola come segue:

- la società riconosce integralmente i crediti vantati dal Comune di Borgomanero (oltre spese legali e interessi dal dovuto al saldo);
- il pagamento della somma di € 4.507.389,70 oltre interessi dal dovuto al saldo (nel cui importo sono state inserite anche le spese legali processuali relativi ai giudizi: Tribunale di Novara RG. n. 698/2019 pari ad € 23.946,00; Corte di appello di Torino RG. n. 962/2024 pari ad € 20.000,00; Tribunale di Novara RG. n. 402/2022 pari ad € 20.000,00; Tribunale di Novara RG. n. 2678/2021 pari ad € 10.500,00; RG. n. 532-1/2024 Tribunale di Milano pari ad € 9.000,00; procedimento di composizione negoziata della crisi, Tribunale di Milano pari ad € 9.000,00 – oltre accessori di legge) dovrà avvenire in anni cinque;
- la prima rata dovrà essere corrisposta dalla società al Comune di Borgomanero entro il mese successivo al provvedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione;
- al fine di evitare la *duplicatio* dei pagamenti, essendo allo stato pendenti procedure di pignoramento presso terzi, il Comune di Borgomanero, a sua volta rinuncerà a tutte le procedure esecutive pendenti, affinché l'esecuzione singolare venga assorbita da quella concorsuale;
- la società rinuncia a tutte le cause ancora aperte con il Comune di Borgomanero;
- la società si impegna, altresì, a permettere i dovuti sopralluoghi di verifica sulle reti e gli impianti richiesti dal Comune con preavviso di giorni dieci, così come si impegnerà a rinegoziare in buona fede le condizioni della concessione per le annualità successive al 2025, secondo quanto disposto dalla sentenza Corte Cost. n. 239/2021.

Ritenuto che la proposta possa essere approvata per le seguenti motivazioni:

- l'accordo di ristrutturazione si perfeziona nell'ambito di una procedura che si svolge davanti al Tribunale e sotto la vigilanza degli organi preposti, il che costituisce la migliore garanzia per l'Ente;
- l'esito favorevole o meno della procedura (e quindi, sostanzialmente, il risanamento della società o l'apertura della liquidazione giudiziale) non dipende dall'accettazione della proposta da parte dell'Ente, bensì dalla conclusione di specifico accordo tra la società e l'Agenzia delle Entrate, la quale vanta singolarmente crediti per un ammontare superiore a quello stabilito dall'art. 57 c. 1 CCII (quindi l'approvazione o meno da parte dell'Ente non sarebbe determinante né in senso favorevole né in senso contrario);
- il tentativo di risanamento dovrà essere attuato in forza di un piano attestato da un professionista indipendente che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria;
- il tentativo di risanamento appare coerente con l'orientamento posto dal Legislatore a conformazione del nuovo ordinamento della crisi d'impresa, che privilegia la conservazione del bene "attività produttiva" rispetto al dissolvimento attraverso la liquidazione che in precedenza connotava il sistema sotto la vigenza della "legge fallimentare", anche a salvaguardia delle posizioni lavorative nell'ambito dell'impresa;
- gli accordi di ristrutturazione dovranno essere sottoposti al vaglio del Tribunale, che ne valuterà l'omologazione;

- la possibilità di perseguire la realizzazione integrale dei crediti, comprensivi di spese legali ed interessi, ancorché su un periodo quinquennale, appare conveniente rispetto alla falcidia che si verificherebbe verosimilmente nell'ambito della liquidazione giudiziale;
- la prudenziale gestione contabile operata dal Comune in relazione ai crediti in questione consente di ritenere non pregiudizievole la realizzazione dei medesimi su un arco temporale di cinque anni;
- l'accordo di ristrutturazione del debito contempla l'integrale riconoscimento dei crediti del Comune, nonché delle spese legali e degli interessi dal dovuto al saldo;
- l'accordo contempla altresì la rinuncia, da parte della società, a tutte le cause ancora aperte nei confronti del Comune;

Considerato nel contempo che, eccedendo l'arco temporale degli strumenti di programmazione economico-finanziaria e il corrente mandato amministrativo, detta proposta debba essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, previa interpretazione autentica di esclusione degli strumenti e delle procedure regolati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) dall'ambito di applicazione dell'art. 10 del Regolamento generale delle entrate comunali;

Considerato altresì che gli strumenti e le procedure regolati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 10 del Regolamento generale delle entrate comunali, non soggiacendo ai relativi modalità, condizioni e limiti;

Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole in ordine all'accoglimento di detta proposta, demandando al Consiglio Comunale l'approvazione della medesima e l'autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di accordo di ristrutturazione del debito formulata da [OMISSIS] ;

2) Di demandare al Consiglio Comunale l'approvazione della proposta medesima e l'autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione, previa interpretazione autentica di esclusione degli strumenti e delle procedure regolati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) dall'ambito di applicazione dell'art. 10 del Regolamento generale delle entrate comunali;

Con successiva votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

* * * * * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sergio Bossi	**F.to Michele Crescentini**

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

Città di Borgomanero

ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 18/03/2025

* * * * * * * * *

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 25/03/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Crescentini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

Città di Borgomanero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 18/03/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 26/03/2025 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai Capigruppo consiliari.

Borgomanero, lì 26/03/2025

IL MESSO COMUNALE
Gaudino Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).